Luogo e data

Spett.le

Denominazione fornitore gas

PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spett.le

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

PEC: protocollo@pec.arera.it

PER SEGNALAZIONE:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it

OGGETTO: PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA.

Il sottoscritto **……….**, nato a ……….. il …………….., c.f. …………………., e residente in \_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ (OPPURE nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, p.iva …………………….., con sede legale in …………….. corso ……………..n. ……………..,) titolare di fornitura avente **codice cliente ………………**,

Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 09.08.2022 n. 115 (conv. con modif. in L. 21.09.2022 n. 12) «*fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte» e, fino alla medesima data «sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate*».

Come chiarito nel Comunicato Stampa del 13 ottobre 2022 relativo alla «Riunione dei presidenti di AGCM e ARERA, Roberto Rustichelli e Stefano Besseghini, sui rincari delle bollette e sulle criticità nei rapporti contrattuali segnalate dai consumatori. Gli ambiti di applicazione dell’art.3 DL Aiuti bis.», pubblicato sul sito internet dell’AGCOM al link <https://www.agcm.it/media/comunicatistampa/2022/10/Energia-modifiche-contrattuali-possibili-solo-a-specifiche-condizioni>, in tema di energia le modifiche contrattuali sono possibili solo a specifiche condizioni.

In particolare, costituiscono certamente fattispecie violative del sopra citato art. 3 del D.L. 115/2022 i seguenti casi:

1. ***«le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 13 Codice di condotta commerciale):***
2. Sono i casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali;
3. trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, esse rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL.115/22.». «Proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi (gli operatori invocano la forza maggiore).
4. Sono giunte segnalazioni di operatori che propongono offerte a prezzi superiori informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere.
5. L’aspetto problematico della casistica attiene alla prospettazione da parte del venditore della risoluzione del contratto non invece la proposizione di un nuovo contratto.
6. Va precisato che l’incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di “impossibilità sopravvenuta”, ma, al più, di “eccessiva onerosità” che, alle condizioni previste dall’art. 1467 cod. civ., autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto.
7. Ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest’ultima condotta viola la regolazione dell’ARERA in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.»
8. ***«Esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura con i propri clienti.***
9. L’esercizio del diritto di recesso può sollevare problematiche qualora avvenga in violazione della regolazione dell’Autorità in materia (sono stati segnalati, ad esempio, casi di esercizio di recesso con effetto praticamente immediato) e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza.
10. In proposito si evidenzia che per i c.d. clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc), la regolazione dell’Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.»

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente avuto modo di pronunciarsi sulla questione adottando quattro provvedimenti cautelari nei confronti delle società Iren, Iberdrola, E. ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero, per non aver rispettato il divieto di modi2care il prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale, disposto dall’art. 3 del Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. DL Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022. Le imprese dovranno comunicare all’Autorità, entro 5 giorni, le misure adottate per ottemperare ai provvedimenti cautelari.

L’Autorità è inoltre in attesa delle informazioni richieste alle altre 25 imprese energetiche (A2A Energia, Acea Energia, AGSM ENERGIA, Alleanza Luce & Gas, Alperia, AMGAS, ARGOS, Audax Energia, Axpo Italia, Bluenergy Group, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie Italia, Eni Plenitude, Enne Energia, Estra, Energie, Hera Comm, Illumia, Optima Italia, Repower Italia, Sinergas, Sorgenia, Wekiwi) in merito alle condotte da loro adottate dopo il 10 agosto e ad eventuali variazioni delle condizioni economiche di off3erta (Comunicato Stampa AGCOM del 28 ottobre 2022 al link <https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2022/10/PS12441-PS12450-PS12451-PS12453>.

Ebbene, nel caso oggetto della presente diffida, la società denominazione fornitore gas ha (descrivere i fatti o le condotte specifiche che rientrano dei casi di violazione descritti ai punti A e B):

(Inserire se ricevuta nota) Con nota/proposta/email/pec/altro n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_ la predetta società ha comunicato allo scrivente (*trascrivere esattamente il testo della comunicazione relativa alla variazione del prezzo e/o risoluzione unilaterale del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o mancato preavviso (minimo 6 mesi) per l’efficacia del recesso unilaterale).*

Tanto premesso, si invita e diffida denominazione fornitore a mantenere le condizioni contrattuali in essere fino alla scadenza naturale dei termini contrattuali e comunque fino alla data prevista dall’art. art. 3 del D.L. 115/2022 se successiva alla predetta e a darne conferma scritta al contraente entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente.

Con espresso avvertimento che, in difetto, la società denominazione fornitore gas sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi da nome o denominazione mittente a causa della pratica commerciale scorretta oggetto della presente.

Distinti saluti.

Firma